

Testo approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 372 d'ordine del 9 novembre 2009.

RETE MUSEALE PROVINCIALE ACCORDO DI COLLABORAZIONE 2009 – 2013.

PREMESSO CHE

l'articolo 21 della legge regionale n. 60 del 18 novembre 1976 "Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli Venezia Giulia" prevede la possibilità per gli enti locali di associarsi tra loro per provvedere all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo dei musei pubblici;

la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 all'articolo 30 dispone che le Province esercitino funzioni in materia di musei medi e minori;

il D.lgs. n. 490/1999 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352" tutela, tra l'altro, "i beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale;

il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" all'articolo 19 prevede tra le funzioni della Provincia anche la "valorizzazione dei beni culturali" e che tale azione si esplica in modo particolare attraverso il sostegno alle strutture museali presenti sul territorio;

l'articolo 5 del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" prevede che le province e gli altri "enti pubblici territoriali" cooperino con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale;

con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 159 del 9 giugno 2005 la Provincia ha approvato il protocollo d'intesa con i Comuni/Enti/Soggetti privati possessori di musei o mostre permanenti accessibili al pubblico per il periodo 2005 – 2007;

la "Relazione Previsionale e Programmatica" 2009 - 2011 prevede che l'Amministrazione prosegua nella sua azione di monitoraggio e aggiornamento del patrimonio museale del territorio, riprendendo l'attività già iniziata negli anni precedenti tra cui la redazione di un Accordo di Collaborazione con i Comuni, gli Enti e i Soggetti privati, possessori di musei e mostre permanenti accessibili al pubblico, che vorranno entrare a far parte della rete museale;

l'obiettivo della rete museale provinciale è quello di ottimizzare il ricco e articolato patrimonio museale del territorio, programmando e coordinando le attività di promozione e di valorizzazione dei musei aderenti alla rete stessa garantendo così all'utenza una migliore offerta culturale;

l'Amministrazione Provinciale intende proseguire il progetto "Rete Museale Provinciale" stipulando nuovi accordi di collaborazione con le singole realtà, assumendosi un ruolo sia di direzione, sia operativo del Progetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra:

l'Amministrazione Provinciale di Udine – con sede legale a Udine Piazza Patriarcato n. 3 – rappresentata dal Dirigente del Servizio Cultura e Biblioteche dott. Daniele Damele e

il Comune/Ente/Soggetto Privato _____ con sede legale in _____
rappresentato da _____

è stato raggiunto il seguente accordo:

ART. 1 – Finalità

- a) qualificare e potenziare il patrimonio esistente nelle singole strutture museali per garantirne una migliore fruizione;
- b) svolgere funzioni e azioni mirate al raggiungimento degli standard minimi e al rispetto dei criteri tecnico – scientifici stabiliti a livello nazionale e/o regionale;
- c) assicurare per tutte le istituzioni aderenti al sistema prestazioni e servizi analoghi per qualità e tipologia, così da favorire la crescita complessiva dell'offerta museale territoriale;
- d) realizzare una rete di servizi che consenta ampia sinergia tra le realtà del territorio per una riqualificazione dell'offerta museale, per una valorizzazione e una migliore fruizione del patrimonio culturale provinciale;
- e) promuovere un servizio coordinato di informazione sullo stato delle attività museali del territorio e, in particolare, su calendari di eventi culturali, mostre ed iniziative temporanee;
- f) favorire percorsi di formazione e aggiornamento per il personale dei musei (di ruolo e volontario) e gli insegnanti;
- g) favorire la realizzazione di borse lavoro e ulteriori azioni utili all'inserimento di personale, anche in forma coordinata e/o convenzionata;
- h) promuovere pubblicazioni e monografie su singole realtà;
- i) favorire l'interscambio di dati e informazioni, la promozione di itinerari museali e la realizzazione di interventi a beneficio delle singole realtà e del territorio provinciale nel suo complesso;

Art. 2 – Requisiti

1. Alla rete museale possono aderire i Comuni/Enti/Soggetti privati che possiedono Musei e Collezioni permanenti accessibili al pubblico e tali da garantire il rispetto di standard minimi di qualità in termini di :

- a) apertura: assicurata almeno un giorno la settimana, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2;
- b) requisiti scientifici: inventariazione, catalogazione e adeguato apparato didascalico;
- c) allestimento: idoneo per una corretta lettura, esposizione e conservazione dei materiali;

- d) personale: presenza di operatori di riferimento con preparazione tecnico scientifica o professionalità adeguate alla natura del museo;

Tutto ciò al fine di garantire la conoscenza e la fruizione dei beni e delle raccolte.

2. È prevista la possibilità di successive adesioni da parte di altri Comuni/Enti/Soggetti privati della Provincia interessati alla Rete, qualora abbiano acquisito i requisiti di cui sopra.

3. Questi requisiti minimi potrebbero essere modificati, adeguandoli a quanto sarà deliberato dalla Regione sugli standard regionali.

Art. 3 – Comitato Scientifico

1. Per assolvere ai compiti della Rete Museale Provinciale, la Provincia costituisce un Comitato Scientifico, che ha sede presso il Servizio Cultura e Biblioteche.

2. Il Comitato Scientifico è composto da:

- a) l'Assessore alla Cultura della Provincia di Udine, in qualità di Presidente;
- b) un funzionario del Servizio Cultura e Biblioteche della Provincia di Udine;
- c) un rappresentante individuato dall'Assessore Provinciale alla Cultura;
- d) tre rappresentanti dei musei scelti dall'Amministrazione Provinciale tra le persone di comprovata esperienza professionale in materia di musei;
- e) un rappresentante individuato dall'Università degli Studi di Udine;
- f) un rappresentante individuato tra quelli designati dalle Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici, per i Beni Archeologici e per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia;
- g) un rappresentante della Regione individuato tra il personale del Centro di Catalogazione e Restauro del Friuli Venezia Giulia.

3. Il Comitato Scientifico al suo interno può organizzarsi in gruppi di lavoro su temi ed obiettivi specifici riferibili alle finalità del Comitato stesso e, su richiesta del Presidente, può incontrare anche i rappresentanti degli enti territoriali della provincia di Udine;

4. Il Comitato Scientifico si riunisce, di norma, nei locali dell'Amministrazione Provinciale o altro luogo all'uopo identificato, su convocazione del Presidente ed ogni qual volta sia necessario per la programmazione delle attività;

5. Il funzionario del Servizio Cultura e Biblioteche svolge mansioni di segreteria e redige il verbale degli incontri del Comitato.

6. Il Comitato Scientifico ha la medesima durata del presente Accordo di Collaborazione.

7. Per l'attività del Comitato non è prevista alcuna indennità e alcun gettone di presenza.

Art. 4 – Compiti del Comitato Scientifico.

1. Il Comitato Scientifico esercita le seguenti funzioni:

- a) propone, elabora e coordina progetti ed attività per la promozione e la valorizzazione della Rete Museale;
- b) riceve, esamina e si pronuncia in merito alle eventuali proposte inoltrate dai singoli musei aderenti alla rete per la promozione della stessa;
- c) esprime pareri sugli aspetti scientifici a richiesta del singolo museo aderente alla rete;
- d) ricerca collaborazioni scientifiche con altri enti (università, istituti culturali e di ricerca), associazioni culturali e privati;
- e) propone tematiche specifiche relative ai corsi di formazione ed aggiornamento per operatori museali ed insegnanti;

- f) collabora alla realizzazione di pubblicazioni, monografie, riviste, guide, cataloghi e opuscoli della Rete;
- g) coordina ed elabora programmi e progetti nell'ottica dell'integrazione tra servizi culturali ed altri servizi sul territorio (turismo, viabilità, segnaletica, ricettività alberghiera);
- h) esprime il proprio parere in merito alle eventuali proposte di legge.

Art. 5 – Ruolo e funzioni dell'Amministrazione Provinciale di Udine

1. Al fine di garantire un corretto e qualificato svolgimento delle funzioni previste nei precedenti articoli, la Provincia provvede a:

- a) operare quale Ente coordinatore della Rete Museale Provinciale;
- b) presiedere e dirigere i lavori del Comitato Scientifico di cui agli articoli 3 e 4;
- c) mantenere le relazioni con le Amministrazioni (Stato, Regione, Province, Comuni e strutture museali) che interagiscono nell'iniziativa;
- d) promuovere il miglioramento delle realtà museali al fine di ottimizzarle rispetto agli standard nazionali e regionali;
- e) sovrintendere alla banca dati della rete museale;
- f) favorire la comunicazione e lo scambio di dati e informazioni tra i musei del territorio provinciale ;
- g) promuovere azioni di inserimento, formazione e aggiornamento del personale dei musei, degli insegnanti e dei volontari;
- h) contribuire a finanziare i progetti, proposti dal Comitato Scientifico o dalle singole realtà museali, ritenuti di interesse per tutti i Musei aderenti alla Rete Museale;
- i) promuovere le attività associate tra le realtà museali per il miglioramento e la sistematizzazione del servizio museale sul territorio identificando itinerari tematici e/o territoriali;

2. Le iniziative realizzate nell'ambito del presente Accordo di Collaborazione comportano la presenza del logo della rete museale della Provincia di Udine in tutto il materiale a stampa pubblicitario, quale ente patrocinatore e finanziatore.

Art. 6 – Ruolo e funzioni dell'Ente aderente alla Rete

1. L'Ente aderente alla Rete si impegna a:

- a) garantire la presenza di un referente per ciascuna realtà museale quale punto di riferimento per le iniziative, i progetti e le attività legate alla rete e le comunicazioni;
- b) collaborare con le proprie strutture alla realizzazione della rete museale in ogni sua forma;
- c) proporre la realizzazione di progetti di interesse comune e concorrere alla realizzazione di quelli individuati dal Comitato Scientifico;
- d) utilizzare il logo della Rete Museale Provinciale per la pubblicità relativa alle proprie iniziative;
- e) collaborare alla raccolta e alla trasmissione delle notizie e delle informazioni inerenti i contenuti oggetto delle varie iniziative della rete (redazione di pubblicazioni);
- f) provvedere in autonomia all'aggiornamento dei dati relativi alla propria realtà museale con l'ausilio degli strumenti informatici messi a disposizione dall'Amministrazione Provinciale;
- g) facilitare la formazione degli operatori museali nella direzione proposta dal Comitato Scientifico.

Art. 7 – Durata dell'Accordo di Collaborazione e successive adesioni.

1. Il presente Accordo di Collaborazione entrerà in vigore alla data della sottoscrizione, avrà durata sino al 31.12.2013 ed è rinnovabile su espressa volontà delle parti.

2. Il presente Accordo di Collaborazione è altresì aperto alla successiva adesione delle parti interessate.

Art. 8 – Finanziamento

1. Il finanziamento della Rete Museale Provinciale si realizzerà ordinariamente secondo appositi piani annuali con i fondi derivanti dalla leggi regionali, da tutte le possibili risorse nazionali e/o comunitarie, nonché ricorrendo a sovvenzioni da soggetti privati.

Si rinvia a successivi ed appositi atti l'assunzione dei relativi impegni di spesa subordinatamente all'accertamento dei relativi finanziamenti e quant'altro ne consegua.

2. I progetti e le attività elaborati dal Comitato Scientifico per la promozione e la valorizzazione delle singole realtà museali aderenti alla rete saranno preventivamente approvati da parte dei Comuni/Enti/Soggetti privati proprietari dei singoli musei interessati dalle iniziative che potranno partecipare al sostegno economico del progetto con specifici interventi finanziari.

Art. 9 – Norma transitoria

1. Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Collaborazione si impegnano a conseguire il rispetto dei requisiti per la classificazione dei musei medi e minori di cui al Capo II della Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 1997, n. 1305 entro tre anni dalla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione;

2. Fino all'adeguamento da parte degli enti sottoscrittori agli standard di cui al comma precedente, possono sottoscrivere il presente Accordo di Collaborazione i Comuni/Enti/Soggetti privati proprietari che possiedono Musei regolarmente funzionanti e aperti al pubblico (anche con apertura discontinua o su prenotazione).

Udine, _____

PROVINCIA DI UDINE _____

COMUNE/ENTE/SOGGETTO PRIVATO _____